

Tabella (aggiornata al 4 gennaio 2023) con le scadenze per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi di attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco

Attività	Riferimenti normativi	Termini per l'adeguamento	Provvedimento contenente la proroga
<p>66 Attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto</p>	<p>- Dm 9 aprile 1994 - Dm 9 agosto 2016 - Dm 16 marzo 2012 - Legge 205 del 2017, articolo 1, comma 1122 lettera i)</p>	<p>- 31 dicembre 2022 per le strutture ammesse al piano straordinario (Dm 16 marzo 2012), con Scia parziale entro il 30 giugno 2021;</p> <p>- 31 dicembre 2022 per le strutture localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018 (delibera CdM 8 novembre 2018). Strutture localizzate nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 e dell'isola di Ischia del 21 agosto 2017. Scia parziale entro il 30 giugno 2021.</p>	<p>Legge 28 febbraio 2020, n. 8</p> <p>Legge n. 21 del 2021 di conversione del DI Milleproroghe (DI 183 del 2020)</p>
<p>66 Rifugi alpini con oltre 25 posti letto</p>	<p>- Dm 9 aprile 1994 - Dm 3 marzo 2014 - Legge 205 del 2017, articolo 1, comma 1122 lettera i)</p>	<p>- Prima fase di adeguamento entro il 31 dicembre 2021; seconda fase e completamento della "messa a norma" entro il 31 dicembre 2023.</p>	<p>Legge 28 febbraio 2020, n. 8</p> <p>Legge n. 21 del 2021 di conversione del DI Milleproroghe (DI 183 del 2020)</p>
<p>66 Strutture turistico-ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.</p>	<p>- Dm 28 febbraio 2014</p>	<p>Le strutture in regola con la prima scadenza (7 ottobre 2017) del piano di adeguamento in due fasi completano la messa a norma entro il 7 ottobre 2021</p>	<p>Legge n. 87 del 2021 di conversione del DI 52/2021 (art. 11 – duodecies)</p>

Tabella (aggiornata al 4 gennaio 2023) con le scadenze per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi di attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco

67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, con oltre 100 persone presenti	<ul style="list-style-type: none"> - Dm 26 agosto 1992 - Dm 7 agosto 2017 	- Adeguamento entro il 31 dicembre 2023	DI 198 del 29 dicembre 2022 (Milleproroghe 2023), articolo 5, commi 5 e 6.
67	Asili nido con oltre 30 persone presenti	<ul style="list-style-type: none"> - Dm 16 luglio 2014 - Dm 6 aprile 2020 	- Prima scadenza del piano di adeguamento in tre fasi: 31 dicembre 2024	DI 198 del 29 dicembre 2022 (Milleproroghe 2023), articolo 5, commi 5 e 6.
67	Accademie con oltre 100 persone presenti	<ul style="list-style-type: none"> - Dm 26 agosto 1992 - Dm 7 agosto 2017 - Dm Interno 25 agosto 2022 - DI 59 del 2019, art. 4 - bis, comma 3 -bis 	Adeguamento entro il 31 dicembre 2024 e rispetto delle scadenze contenute nel Dm Interno 25 agosto 2022. La prima data da ricordare è il 31 dicembre 2023 , entro la quale le attività con oltre 150 persone presenti (ricadenti dunque nelle categorie B e C individuate dal Dpr 151 del 2011) dovranno richiedere la valutazione del progetto di adeguamento al competente Comando dei Vigili del Fuoco. Entro il 30 giugno 2024 , tutte le attività con oltre 100 persone presenti (categorie A, B e C del Dpr) sono tenute a produrre una Scia antincendio che attesti la conformità ad alcune delle prescrizioni contenute nelle regole tecniche verticali	DI 228 del 2021 (Milleproroghe 2022), articolo 6, comma 3
68	Strutture sanitarie pubbliche che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a	<ul style="list-style-type: none"> - Dm 18 settembre 2002 - Dm 29 marzo 2021 - Dm 19 marzo 2015 	Termini delle fasi di adeguamento (strutture in regola con gli adempimenti connessi alla prima	Dm 20 febbraio 2020

Tabella (aggiornata al 4 gennaio 2023) con le scadenze per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi di attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco

	ciclo continuativo e/o diurno con oltre 25 posti letto;		scadenza del 24 aprile 2016): - 24 aprile 2023 - 24 aprile 2025	
68	Strutture sanitarie pubbliche che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m ²	- Dm 18 settembre 2002 - Dm 29 marzo 2021 - Dm 19 marzo 2015	Strutture con superficie fino a 1000 mq (in regola con gli adempimenti connessi alla prima scadenza del 24 ottobre 2015) - 24 ottobre 2022 Strutture con superficie superiore a 1000 mq (in regola con gli adempimenti connessi alla prima scadenza del 24 aprile 2016) - 24 aprile 2023	Dm 20 febbraio 2020
77	Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m	- Dm 16 maggio 1987 - Dm 25 gennaio 2019	- Misure gestionali entro il 30 settembre 2022 (sei mesi computati a partire dalla fine dello stato di emergenza pandemico chiuso il 31 marzo 2022 dal DI 24 del 2022) - Altre misure entro il 6 maggio 2021	Legge 13 ottobre 2020, n. 126 DL 24 del 2022
78	Aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m ²	- Dm 17 luglio 2014	Scadenze piano adeguamento in fasi: - 7 ottobre 2021 - 7 ottobre 2023	Legge 11 settembre 2020, n.120
80	Gallerie ferroviarie superiori a 2000 m	- Dm Mit sulla sicurezza delle gallerie ferroviarie del 28 ottobre 2005 - Specifica tecnica di interoperabilità sulla sicurezza in galleria (Safety in Railway	Rinviati al 31 dicembre 2023 i termini stabiliti dagli articoli: - 3, comma 8; - 10, comma 2; - 11 comma 4 del Dm 28 ottobre 2005	Legge n. 21 del 2021 di conversione del DI Milleproroghe 2021 (DI 183 del 2020)

Tabella (aggiornata al 4 gennaio 2023) con le scadenze per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi di attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco

		Tunnels) approvata con il Regolamento Ue n. 1303/2014 ed entrata in vigore negli Stati membri il 1° gennaio 2015.		
Reazione al fuoco	Tutte le attività	<ul style="list-style-type: none"> - Dm 26 giugno 1984 - 10 marzo 2005 - Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015). 	<p>Sarà possibile fino al 27 aprile 2023 fabbricare e immettere sul mercato prodotti da costruzione con omologazione in classi italiane, da utilizzare all'interno delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. I prodotti omologati già in commercio e quelli immessi sul mercato nel periodo transitorio potranno essere installati nelle attività soggette entro il 27 ottobre 2023, dopodiché, per la reazione al fuoco, ci sarà il passaggio pressoché completo al sistema europeo di classificazione secondo la norma tecnica En 13501-1.</p>	- Dm Interno 14 ottobre 2022

Tabella a cura di Mariagrazia Barletta per Il Sole 24 Ore Enti locali e Edilizia. Vietata ogni forma di copia e/o ripubblicazione senza il consenso esplicito degli autori e del giornale

NTF Enti Locali e Edilizia
Norme & Tributi Plus